

GIURISDIZIONE: Giunta comunale - Deliberazioni - Approvazione del progetto definitivo - esecutivo per i lavori di regimazione idraulica e sistemazione di un dissesto idrogeologico - Impugnazione in s.g. - Controversie.

Tar Lombardia - Brescia, Sez. II, 26 maggio 2022, n. 518

“[...] Le opere in progetto riguardano dunque la regimazione delle acque e lavori nell'alveo di corsi d'acqua in merito alle quali sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La costante giurisprudenza, infatti, ha statuito che “La disciplina avente incidenza “diretta e immediata” sulla regimazione delle acque appartiene sempre alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, indipendentemente dal provvedimento nel quale è contenuta” [...].”

FATTO e DIRITTO

1) Il ricorrente Consorzio ha chiesto l'annullamento del provvedimento di approvazione del progetto definitivo-esecutivo per i *“lavori di regimazione idraulica e sistemazione del dissesto idrogeologico della roggia Vaso Gambarina in località Casacce”*.

2) Il provvedimento impugnato riguarda l'approvazione del progetto funzionale all'esecuzione di opere regimazione idraulica del corso d'acqua denominato Vaso Gambarina (o Roggia Gambaesca).

3) In particolare le opere previste consisteranno:

- nell'allargamento di 4 m di un canale in terra esistente posto a ovest del lago esistente per una lunghezza di circa 170 m (Roggia Casaccie);
- nella realizzazione di un nuovo canale in terra largo 4 m e lungo 1 km, nell'argine meridionale inerbito e boscato del lago utilizzato per l'attività di sci nautico;
- nella realizzazione di due muri in cemento armato di m 4 x 5 e delle sponde in c.a. (per 35 m prima dell'attraversamento e per 2 soli metri a valle idrico dell'attraversamento).

4) Le opere in progetto riguardano dunque la regimazione delle acque e lavori nell'alveo di corsi d'acqua in merito alle quali sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. La costante giurisprudenza, infatti, ha statuito che *“La disciplina avente incidenza “diretta e immediata” sulla regimazione delle acque appartiene sempre alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, indipendentemente dal provvedimento nel quale è contenuta”* (Cass. Civ. sez. un., 26/02/2019, n. 5641).

5) Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, innanzi al quale il processo potrà, dunque, essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 Cod. Proc. Amm..

6) La mancata costituzione delle parti intime consente di compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 Cod. Proc. Amm., il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quale giudice munito della giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO